



Art. 2 Cost.

« La Repubblica **riconosce e garantisce** i diritti inviolabili dell'uomo, sia come **singolo** sia nelle **formazioni sociali** dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei **doveri** inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale »

Art. 3 Cost.

« Tutti i **cittadini** hanno **pari dignità sociale** e sono **eguali davanti alla legge**, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli** di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il **pieno sviluppo della persona umana** e l'effettiva **partecipazione** di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese »

“TUTTI” o “CITTADINI”?

Recita l'art. 16 delle Disposizioni sulla legge in generale (comunemente dette "preleggi"):

*Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al **cittadino** a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.*

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.

LA CONDIZIONE DI RECIPROCITA' viene superata da...

- **LEGGE 6 marzo 1998, n. 40**
- **Sentenza della Cassazione del 7 maggio 2009, n. 10504**

LEGGE 6 marzo 1998, n. 40

Articolo 2 della legge:

Diritti e doveri dello straniero

1. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i **diritti fondamentali della persona umana** previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato **gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano**, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e la presente legge dispongano diversamente. Nei casi in cui la presente legge o le convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di attuazione.

SENTENZA della CASSAZIONE del 7 maggio 2009, n. 10504

"L'art. 16 preleggi sulla condizione di reciprocità è applicabile solo in relazione ai **diritti non fondamentali della persona; poiché i diritti fondamentali** come quelli alla vita, all'incolumità, ed alla salute, in quanto riconosciuti dalla Costituzione, **non possono essere limitati** da detto articolo; e **la relativa tutela va quindi assicurata, senza alcuna disparità di trattamento, a tutte le persone, indipendentemente dalla cittadinanza** (italiana, comunitaria od extracomunitaria)".

CEDU

La **Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali**

è un trattato internazionale redatto dal Consiglio d'Europa.

È stata ratificata (o vi è stata l'adesione) da parte di tutti i 47 Stati membri (al 22 giugno 2007) del Consiglio d'Europa.



La CEDU è stata elaborata in due lingue, francese e inglese, i cui due testi fanno egualmente fede.

La Convenzione è stata firmata a Roma il 4 novembre 1950 ed è entrata in vigore il 3 settembre 1953.

Ha istituito la **Corte Europea dei diritti dell'uomo**, con sede a Strasburgo, la cui giurisprudenza è fondamentale per l'interpretazione e la ricostruzione della portata dei singoli principi affermati nella Convenzione.



...Una distinzione importante...

□ LIBERTA' "DA"

□ DIRITTO "A"



LIBERTA' "DA" → LIBERTA' NEGATIVA

L'individuo è libero dai vincoli che uno stato può imporgli, ed è garantita l'iniziativa personale, come ad esempio scrivere liberamente su un giornale, oltrepassare senza impedimenti i confini nazionali, oppure avviare un'attività commerciale.

La **libertà negativa** è intesa come non-interferenza del potere statale sulle azioni individuali.

il DIRITTO

* è OGGETTIVO quando è inteso come **INSIEME DI NORME** concepite in un concetto unico, unitariamente; norme queste ultime che se prese una ad una concernono diritti soggettivi.

* è SOGGETTIVO quando è inteso come un "potere di agire per soddisfare un interesse tutelato dalle norme giuridiche".

Nel linguaggio quotidiano e in quello tecnico-giuridico spesso si afferma: "Ho il diritto di..., ho il diritto a..., è stato leso un mio diritto..."; in tutte queste espressioni noi usiamo il termine "diritto" non nel senso oggettivo (come insieme di norme), ma nel **senso soggettivo**, cioè come un "**potere di agire per soddisfare un interesse tutelato dalle norme giuridiche**".

Molteplici sono i diritti soggettivi di cui sono titolari i soggetti del diritto (persone fisiche e persone giuridiche). Tutti i diritti soggettivi si possono classificare in due grandi categorie:

diritti soggettivi assoluti
diritti soggettivi relativi.

Art. 6 Cost.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7 Cost.

«Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale »

Art. 8 Cost.

«Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze »

Art. 10 Cost.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 13 Cost.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14 Cost.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15 Cost.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16 Cost.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dai territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17 Cost.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18 Cost.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19 Cost.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 21 Cost.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

DIRITTI:

* ASSOLUTI

I diritti assoluti sono quelle situazioni giuridiche soggettive di vantaggio tutelate *erga omnes* ovvero nei confronti di tutti gli altri consociati.

DIRITTI:

* RELATIVI

titolare può fare valere nei confronti di uno o più soggetti determinati (*in personam*)
Su questi soggetti grava il correlato obbligo:

- negativo (di non fare)
- positivo (di fare o dare).

RISERVA DI LEGGE

inserita nella Costituzione, prevede che la disciplina di una determinata materia sia regolata soltanto dalla legge primaria e non da fonti di tipo secondario.

La *riserva di legge* ha una funzione di garanzia in quanto vuole assicurare che in materie particolarmente delicate, come nel caso dei diritti fondamentali del cittadino, le decisioni vengano prese dall'organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal parlamento.

RISERVA DI GIURISDIZIONE

è un principio giuridico che prevede che per la disciplina di particolari materie, e soprattutto per decisioni che attengono alla restrizione della **libertà dell'uomo**, possa intervenire solo ed esclusivamente **l'autorità giudiziaria** e non, per esempio, l'autorità amministrativa, che dovrà invece agire solo dopo il mandato del **giudice**.

Un esempio di riserva di giurisdizione è dato dall'articolo 13 della Costituzione italiana in tema di libertà personale e prevede che un individuo possa essere arrestato solo dopo il consenso dell'autorità giudiziaria, altrimenti l'arresto si considera come se non fosse mai avvenuto.

**I diritti senza i doveri sono odiosi
privilegi.
I doveri senza i diritti sono
un'inaccettabile forma di
schiavitù.**

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**